

**CAPITOLATO PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA
SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI PER L' A. S. 2009/2010.
(C.I.G. 03610224C6)**

ART.1 – OGGETTO

Costituisce oggetto del presente capitolato l'organizzazione e la gestione del sostegno socio-educativo-assistenziale per l'integrazione scolastica degli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Cilavegna e frequentanti la scuola dell'Infanzia, la scuola Primaria e Secondaria di primo grado e la scuola Secondaria di secondo grado. Il servizio, come previsto dall'art. 13, comma 3 della Legge 104/92 consiste nel "fornire assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o/e sensoriali.

ART.2 – DURATA

Il contratto ha la durata di 1 anno (anno scolastico 2009/2010), a partire dal 12/10/2009 sino al termine dell'anno scolastico 2009/2010.

Gli interventi vengono svolti seguendo le indicazioni del presente capitolato speciale d'appalto e il calendario scolastico.

ART. 3 – IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo stimato è di € 140.322,50.= al netto di I.V.A e l'importo a base d'asta è pari a € 18,50.= orari al netto di IVA..

Non vengono prese in considerazione offerte economiche superiori all'importo previsto.

ART.4 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Sostegno educativo/scolastico: è rivolto ad alunni residenti diversamente abili individuati ai sensi dell'art. 3 della legge 104/92, per il supporto alla crescita, alle capacità di socializzazione, alle autonomie relazionali e gestionali finalizzato ad assicurare stimoli differenziati, a potenziare opportunità e risorse, a sviluppare l'autonomia personale e della comunicazione.

Le prestazioni del personale riguarderanno le seguenti aree di pertinenza:

- autonomia personale di base e conquista dello spazio circostante;
- ampliamento delle forme di comunicazione e relazione dell'allievo;
- inserimento sociale dell'allievo in situazioni ludiche, di routine e di attività curriculare;
- prima conoscenza, anche intuitiva dello spazio, del tempo, dell'ordine, della quantità delle cose.

Il personale assistenziale si inserisce pertanto nell'itinerario già avviato dai docenti curricolari e di sostegno, privilegiando gli aspetti più strettamente educativi, assistenziali e globali del progetto attivato (P.E.I.), ai fini di una più efficace integrazione scolastica e comunque nel rispetto dei ruoli e delle competenze dei diversi soggetti coinvolti. Il personale svolge il suo lavoro prevalentemente in ambito scolastico; in casi particolari, previa autorizzazione, sono previste uscite all'esterno degli edifici scolastici.

Oltre alle prestazioni dirette rivolte all'utente, il personale dovrà partecipare agli interventi di programmazione e verifica dell'attività educativa e didattica, in collaborazione con i diversi soggetti interessati, secondo modalità concordate con il Responsabile del Servizio del Comune.

L'orario di servizio potrà essere sia mattutino che pomeridiano, in accordo con le Istituzioni Scolastiche.

Le prestazioni saranno svolte, di norma, dal lunedì al venerdì presso la scuola dell'infanzia e primaria e dal lunedì al sabato presso la scuola secondaria di primo e secondo grado.

Il servizio verrà garantito anche ad alunni disabili frequentanti scuole o Istituti d'Istruzione Superiore di Comuni limitrofi, purchè residenti, ed in tal caso l'affidatario sarà impiegato alle medesime condizioni contrattuali.

Le prestazioni oggetto del presente servizio vengono stimate in un monte ore annuo di 12.302 ore comprensivo delle ore di partecipazione alle riunioni scolastiche da parte degli operatori, nonché delle gite della durata di un giorno proposte dalla scuola.

Indicativamente il numero presunto di operatori richiesto è di 14 unità, così suddivisi:

3 scuola infanzia
6 scuola primaria
4 scuola secondaria di primo grado
1 scuola secondaria di secondo grado

In considerazione della natura dei servizi le previsioni di fabbisogno per ciascuna prestazione potranno subire variazioni in incremento o in decremento registrando i conseguenti adeguamenti, nel rispetto del parametro economico offerto dall'aggiudicataria.

ART.5 – ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE

Le prestazioni si svolgono in tutti i giorni di attività scolastica previsti dal calendario ministeriale. In caso di assenza del personale educativo e assistenziale la Ditta appaltatrice deve predisporre le opportune sostituzioni, senza compromettere quantitativamente e qualitativamente le attività affidate.

L'appaltatore nomina un coordinatore che cura l'organizzazione, supervisiona lo svolgimento delle attività e garantisce la funzione di raccordo tra Amministrazione Comunale e appaltatore stesso, partecipa alle riunioni di verifica con la Responsabile dei Servizi alla Persona del Comune e con i referenti delle Istituzioni Scolastiche nelle quali vengono erogati i servizi. L'appaltatore deve far pervenire trimestralmente la rendicontazione e misurazione del servizio erogato sulla base di quanto presentato nel progetto.

Successivamente all'incontro preliminare all'inizio dei servizi oggetto dell'appalto, l'appaltatore concorda con la Responsabile del Servizio alla Persona del Comune l'orario di lavoro settimanale e comunica il nominativo e la sede di lavoro di ogni operatore nel rispetto del "Piano dei Servizi", al fine di consentire la trasmissione dei dati relativi al personale ai Dirigenti Scolastici.

E' a carico del Comune di Cilavegna il costo del pasto consumato dagli operatori che eventualmente svolgono assistenza e vigilanza durante il servizio di mensa scolastica.

La verifica della qualità di erogazione dei servizi avviene da parte della Responsabile dei Servizi alla Persona, con la consultazione del Responsabile delle Istituzione Scolastiche.

Eventi di carattere straordinario riguardanti gli operatori o gli utenti dovranno essere tempestivamente comunicati al Servizio alla Persona.

ART. 6 – PERSONALE

La Ditta aggiudicataria dovrà assegnare ed impiegare per le prestazioni previste dal presente capitolato personale qualificato nello svolgere le attività, idoneo e in regola con le disposizioni nazionali e regionali in materia, con adeguata qualificazione e/o precedente esperienza di almeno un anno in analoghi servizi.

L'appaltatore, al momento dell'avvio dei servizi, è tenuto a trasmettere all'Amministrazione Comunale l'elenco nominativo del personale impiegato, nonché i relativi titoli di studio posseduti ed il relativo inquadramento contrattuale. Nel caso di variazione del personale, i nominativi, la consistenza numerica e le relative qualifiche, devono essere preventivamente comunicate all'Amministrazione Comunale.

L'Appaltatore provvede alle sostituzioni, in via ordinaria, con un numero il più possibile costante di figure-jolly.

In caso di assenza dell'utente fruitore della prestazione, la stessa verrà sospesa e non remunerata.

La responsabilità per le contribuzioni e le retribuzioni, oltre che dell'Appaltatore, resta in solido all'Amministrazione, così come previsto dall'articolo 1 comma 911 della Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007).

L'Appaltatore è tenuto, altresì, all'osservanza e all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie, previdenziali ed assistenziali e di tutela della sicurezza ed igiene del lavoro nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori. Fatto salvo l'obbligo previsto dall'articolo 18, comma 7 della Legge n. 55/90, all'inizio e alla fine dell'appalto l'Appaltatore deve presentare, su richiesta dell'Amministrazione comunale o di uno o più soci o dipendenti interessati, una dichiarazione dei competenti uffici, dalla quale risulti che il personale impiegato è stato regolarmente assicurato ai fini previdenziali ed assicurativi presso i competenti Enti in conformità alle mansioni previste dal presente capitolato. In caso di violazione dei predetti obblighi l'Amministrazione potrà effettuare una ritenuta sui pagamenti e sulla cauzione versata dall'Appaltatore, corrispondente a quanto dovuto ai lavoratori e avrà facoltà di versare direttamente ai lavoratori o, per conto di essi, all'Ente assicurativo, quanto dovuto dall'Appaltatore medesimo.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere all'Amministrazione l'elenco completo dei nominativi del personale impiegato nell'espletamento dell'appalto e ad esibire, in qualsiasi momento su richiesta e comunque con cadenza quadrimestrale, estratti delle buste paga.

In caso di inosservanza di quanto sopra, come pure nel caso di inadempienza agli altri obblighi di cui al presente capitolato, l'Amministrazione comunale potrà recedere, a suo insindacabile giudizio, dal contratto, salva la pretesa al risarcimento dei danni eventualmente arrecati.

L'Amministrazione ha comunque facoltà di acquisire ogni notizia o documentazione in merito e di richiedere gli accertamenti del caso ai competenti Uffici.

Del contenuto del presente articolo è fatto obbligo all'Appaltatore di darne notizia scritta al personale dipendente e ai soci lavoratori

Mensilmente dovranno essere rendicontate le ore giornaliere e il nominativo del personale presente nel servizio.

Al fine di garantire la stabilità del servizio, l'appaltatore si impegna ad assicurare la continuità delle prestazioni del personale che già nel precedente anno scolastico abbia svolto con competenza analoga attività presso i servizi oggetto dell'appalto, fatta salva la disponibilità dello stesso e nel rispetto delle normative contrattuali.

Il personale della ditta è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti. Inoltre l'impresa è tenuta all'osservanza della D. Lgs.196/03 indicando il nominativo del responsabile della privacy.

Nell'esecuzione del servizio la ditta dovrà adottare di sua iniziativa tutte le cautele e i provvedimenti necessari, compreso il controllo sull'osservanza da parte dei singoli operatori delle norme di sicurezza e antinfortunistiche,

Dovrà inoltre dimostrare di aver provveduto a quanto sopra, in ogni momento, dietro semplice richiesta del Comune.

Tutto il personale addetto al servizio deve tenere un comportamento corretto e riguardoso nei confronti dell'utenza, degli insegnanti e delle famiglie, del personale comunale e non addetto al controllo e/o a funzioni di collaborazione nella conduzione del servizio.

Il Comune di Cilavegna si riserva di comunicare all'impresa il nominativo del personale che non risultasse idoneo allo svolgimento dell'incarico per la verifica di una eventuale sostituzione o sospensione del servizio.

ART. 7 – ASSICURAZIONE

La ditta aggiudicataria dovrà essere titolare di apposita polizza assicurativa con massimali adeguati al servizio a copertura di ogni responsabilità civile nei confronti dei minori utenti, del personale tutto, di eventuali terzi (i minori utenti dovranno essere espressamente ritenuti terzi tra loro) per tutte le attività e responsabilità inerenti l'esercizio del servizio.

Le polizze dovranno essere esibite all'Amministrazione Comunale di Cilavegna prima dell'inizio del servizio.

ART. 8 – DEPOSITO CAUZIONALE E SPESE CONTRATTUALI

Il deposito cauzionale definitivo a garanzia delle obbligazioni assunte è fissato nella misura del 5% dell'importo dell'appalto aggiudicato e dovrà essere costituito dall'aggiudicataria prima della stipula del contratto d'appalto con versamento della somma mediante polizza bancaria e/o fidejussoria di corrispondente valore, ai sensi della Legge 348/1982. La garanzia deve:

- prevedere la rinuncia per il fidejussore ad avvalersi della condizione contenuta nel I comma, dell'art. 1957, Cod. Civile;
- escludere ai sensi dell'art.1944, Cod. Civile, il beneficio per il fidejussore della preventiva escussione del debitore principale;
- prevedere, in deroga all'art. 1945, Cod. Civile, l'escussione di opporre all'Ente appaltante ogni e qualsiasi eccezione che spetta al debitore principale;
- prevedere la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'ente appaltante.

In caso di incompleto o irregolare adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore, l'Amministrazione committente incamererà la cauzione definitiva salve le azioni per gli ulteriori danni subiti. La cauzione definitiva verrà svincolata solo dopo l'esecuzione completa di tutti gli obblighi contrattuali dell'aggiudicataria.

Le spese contrattuali, accessorie conseguenti all'aggiudicazione, saranno a carico dell'impresa aggiudicataria. Entro giorni quindici dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva e relativa richiesta dei documenti necessari per la stesura del contratto, l'Impresa aggiudicataria dovrà presentare la cauzione definitiva come sopra determinata.

Con successiva comunicazione, si inviterà la Ditta aggiudicataria a presentarsi presso gli Uffici Comunali per la firma del contratto e contestuale versamento delle spese di registrazione dello stesso, compresi i diritti di segreteria e spese di bollo. Qualora l'aggiudicatario non provveda ad ottemperare a quanto richiesto, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione, procedendo all'applicazione delle sanzioni contrattuali e di legge e con rivalsa di ogni ulteriore danno subito per il ritardo dell'avvio del contratto. In tal caso l'Amministrazione potrà aggiudicare il contratto al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 9 – PAGAMENTI

Il pagamento delle prestazioni avverrà a cadenza mensile, in base alle ore effettivamente prestate e rendicontate a seguito di presentazione di regolari fatture da vistersi dal competente ufficio e da liquidarsi entro i termini previsti dal regolamento di contabilità, sempre che non sussistano contestazioni o pendenze.

ART. 10 - OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATORE.

E' richiesta per la partecipazione alla gara l'iscrizione alla competente C.C.I.A.A. per la specifica attività oggetto dell'appalto. Le cooperative sociali devono essere iscritte nell'apposito registro prefettizio (Regio Decreto 12.2.1911 n. 278 art. 14).

La Ditta aggiudicataria, ancorchè non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive risultanti dai contratti Collettivi Nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonchè a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione. La società aggiudicataria è tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

L'Appaltatore è tenuto:

- all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 626/1994. L'Appaltatore dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del proprio responsabile del servizio di prevenzione e di protezione dagli infortuni;
- all'osservanza delle disposizioni che regolano il segreto professionale, il segreto d'ufficio nonché della privacy, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e della deontologia professionale. L'Appaltatore dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il proprio responsabile della privacy. Gli operatori addetti al servizio sono considerati incaricati al trattamento dei dati personali in possesso dell'Ente, trasmessi nei limiti in cui ciò sia necessario ai fini della corretta esecuzione del servizio. L'Appaltatore assume l'obbligo di agire in modo che il proprio personale mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso ed operi nel pieno rispetto della sopra citata normativa;
- al rispetto di tutte le norme nazionali e regionali e delle disposizioni comunali, presenti e future, che abbiano comunque attinenza con i servizi oggetto dell'appalto.

ART. 11 – PENALITA'

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'impresa e da questa non giustificato, il servizio non venga espletato anche per un solo giorno o non sia conforme a quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto e dal progetto presentato dall'impresa in sede di offerta, l'amministrazione si riserva di applicare all'impresa delle penali, comprese fra € 150,00 e € 500,00, in rapporto alla gravità dell'inadempienza, alla quale l'appaltatore stesso avrà la facoltà di presentare la sua controdeduzione entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione.

Si procederà al recupero della penalità, da parte del Comune, mediante ritenuta diretta sul canone del mese nel quale è assunto il provvedimento dell'Amministrazione Comunale. L'applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi. Le penalità e ogni altro genere di provvedimento del Comune sono notificate all'appaltatore in via amministrativa.

ART. 12 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

L'aggiudicatario dell'appalto non può cedere o subappaltare l'esecuzione di tutto o di parte del contratto.

Le cessioni e i subappalti effettuati in violazione del disposto di cui al precedente comma, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

In tal caso l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno conseguente.

ART. 13 - AVVERTENZE

Prima della stipula del contratto la Ditta aggiudicataria dovrà presentare:

- cauzione definitiva;
- attestazione comprovante l'assolvimento degli obblighi in materia previdenziale e contributiva;
- pagamento delle spese contrattuali.

Il Comune procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti autodichiarati in sede di gara.

ART. 14- CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra l'Amministrazione e l'aggiudicatario verranno definite dall'organo giurisdizionale competente

ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione può chiedere la risoluzione del contratto, con preavviso scritto e con il solo onere relativo al servizio prestato sino al momento della cessazione definitiva del rapporto contrattuale:

- per mancato assolvimento degli obblighi contrattuali e di legge, in materia di liquidazione degli stipendi o trattamenti previdenziali ed assicurativi a favore del personale della Ditta appaltatrice;
- per manifesta inadempienza degli impegni assunti con il contratto d'appalto;
- in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 c.c., tenendo indenne l'affidatario delle spese sostenute, dei lavori eseguiti, dei mancati guadagni;
- per motivi di pubblico interesse;
- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzioni nell'esecuzione degli obblighi contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- in caso di cessione dell'azienda, di cessione di attività oppure nel caso di concordato preventivo di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'affidatario;
- nei casi di morte dell'imprenditore;
- in caso di condanna per un delitto che comporti l'incapacità a trattare con Pubblica Amministrazione;
- In caso di accertate violazioni dei diritti degli utenti e di pratiche lesive della libertà e della dignità personale;
- Negli altri casi previsti nel presente capitolato.

ART. 16 - DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non previsto nel presente capitolato e a completamento delle disposizioni in esse contenute si fa esplicito rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti.

La ditta aggiudicataria è altresì esclusiva responsabile, nel caso si avvalga di prestazioni di volontari, dell'osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

La presentazione dell'offerta implica, per l'offerente, l'accettazione incondizionata di tutte le clausole e condizioni previste nel presente capitolato.

A norma dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, si comunica che i dati raccolti nell'ambito della presente procedura d'appalto sono esclusivamente finalizzati allo svolgimento della stessa; i partecipanti alla gara, conferendo i dati richiesti autorizzano, implicitamente, l'utilizzazione dei dati limitatamente agli adempimenti della procedura d'appalto. Il rifiuto a fornire i dati richiesti nel bando determina l'esclusione dalla gara.

I dati saranno comunicati agli organi e uffici dell'amministrazione aggiudicatrice investiti nel procedimento e si ribadisce che la loro utilizzazione e diffusione è limitata agli adempimenti procedurali sopra descritti.

L'accesso agli atti da parte degli interessati e dei controinteressati è disciplinato dalla Legge 241/1990 e dal Regolamento comunale vigente.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Maurizio Dott. VISCO)°°°°°°°